

**MISURA 214 PAGAMENTI AGROAMBIENTALI**

**Riferimento normativo**

Articolo 36, lett. a), punto iv) e Articolo 39 del Reg. (CE) 1698/2005

**Giustificazione logica alla base dell'intervento**

La regione Molise presenta livelli di pressione agricola sull'ambiente non particolarmente rilevanti, soprattutto se confrontati con le medie nazionali. Sono tuttavia presenti alcune realtà specifiche, in cui il progressivo affermarsi negli ultimi anni di modelli di agricoltura specializzata fortemente orientata al mercato, ha comportato condizioni di utilizzo dei suoli e impiego di agrotecniche a carattere più intensivo che rappresentano una minaccia attuale e potenziale per la salvaguardia delle risorse naturali, con particolare riferimento ai cambiamenti climatici, alla biodiversità, alle risorse idriche e pedologiche, nonché per la tutela della salute umana degli operatori agricoli, delle popolazioni residenti nelle aree interessate da tali concentrazioni, dei consumatori degli alimenti prodotti. Tutto ciò giustifica la scelta di consolidare ed estendere le tecniche di produzione agricola e modelli di gestione delle risorse naturali in ambito agricolo di maggiore sostenibilità ambientale. La misura, in particolare, è finalizzata a favorire il mantenimento e l'introduzione di tali tecniche e modelli su aree estese, consentendo di raggiungere importanti risultati dal punto di vista quantitativo e qualitativo rispetto ai fabbisogni di tutela, ad iniziare dalle aree più sensibili del territorio molisano dal punto di vista ambientale, che sono individuate come aree preferenziali di applicazione della misura.

**Obiettivi e collegamento con le strategie dell'Asse**

La misura è direttamente orientata al sostegno di azioni in grado di migliorare l'uso delle risorse naturali nei processi produttivi agricoli, favorendo al contempo un minor impatto complessivo di tali attività sull'ecosistema naturale.

Essa, pertanto, contribuisce direttamente al raggiungimento di tutti gli obiettivi specifici dell'Asse II (Conservazione della biodiversità, tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturale; Tutela quantitativa e qualitativa delle risorse idriche superficiali e profonde; Riduzione dei gas serra; Tutela del territorio), secondo le relazioni illustrate nella tabella che segue. Essa, inoltre, contribuisce anche al raggiungimento degli obiettivi specifici dell'Asse I, "Consolidamento e sviluppo della qualità delle produzioni agricole e forestali" e "Promozione dell'ammodernamento e dell'innovazione nelle imprese e dell'integrazione lungo le filiere".

Asse	Obiettivi specifici	Azioni della Misura 214	Vantaggi ambientali
2	<b>Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturale</b>	Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata (Az. 1);	Diminuzione dell'impatto sulla biodiversità a livello di agro-ecosistema a seguito della selezione e riduzione dell'impiego di fertilizzanti e antiparassitari
		Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica (Az. 2);	
		Conservazione di risorse paesaggistiche e ambientali (Az. 3)	Conservazione, miglioramento e interconnessione di habitat naturali; incremento di aree rifugio per l'alimentazione della fauna
		Forme estensive di allevamento (Az. 5)	Conservazione di tipi di vegetazione con grande varietà di specie; protezione e manutenzione di formazioni erbacee, protezione degli uccelli e di altra fauna selvatica, riduzione di sostanze nocive negli habitat circostanti
		Salvaguardia della diversità genetica (Az. 6)	Salvaguardia della diversità genetica

Asse	Obiettivi specifici	Azioni della Misura 214	Vantaggi ambientali
2	Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde	Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata (Az. 1);	Diminuzione dei volumi idrici impiegati, sia attraverso la limitazione degli apporti, sia attraverso l'utilizzo di metodo irrigui più efficienti
		Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica (Az. 2);	Diminuzione dell'impatto delle pratiche agricole sulla qualità delle acque per selezione e riduzione dell'impiego di fertilizzanti e antiparassitari
		Conservazione di risorse paesaggistiche e ambientali (Az. 3)	Limitazione dei consumi idrici per riduzione di superfici irrigate Creazione di barriere naturali alla diffusione di sostanze inquinanti

Asse	Obiettivi specifici	Azioni della Misura 214	Vantaggi ambientali
2	Riduzione dei gas serra	Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata (Az. 1);	Riduzione di emissioni di gas serra in relazione alla razionalizzazione della meccanizzazione agricola
		Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica (Az. 2);	
		Conservazione di risorse paesaggistiche e ambientali (Az. 3)	Riduzione delle emissioni per effetto della sottrazione di terreni alla coltivazione e per effetto dell'immagazzinamento di CO2 in biomasse
2	Tutela del territorio	Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata (Az. 1);	Mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio rurale;
		Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica (Az. 2);	Riduzione del rischio idrogeologico per migliore manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie superficiali
		Conservazione di risorse paesaggistiche e ambientali (Az. 3)	Mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio rurale; Riduzione dell'erosione del suolo per la sottrazione di terreni alla coltivazione agricola
		Inerbimento di seminativi e colture arboree nelle superfici con pendenza media superiore al 20% (Az. 4)	Riduzione dell'erosione superficiale del suolo per effetto della presenza di una copertura vegetale nelle condizioni di maggiore rischio

Oltre alle relazioni con gli obiettivi ambientali, la Misura presenta un livello di complementarità e sinergia con altre Misure dell'Asse I, limitatamente alle Azioni che riguardano l'introduzione o il mantenimento dei metodi di produzione integrati e biologici e che producono effetti positivi sul miglioramento della qualità dei prodotti agricoli. Essa, dunque, contribuisce anche al raggiungimento degli obiettivi specifici dell'Asse I, **“Consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e forestale”** e **“Promozione dell'ammodernamento e dell'innovazione nelle imprese e dell'integrazione delle filiere”**.

#### Descrizione della misura

La misura prevede le Azioni di seguito elencate:

1. applicazione delle tecniche dell'agricoltura integrata;
2. Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica;
3. Conservazione di risorse paesaggistiche ed ambientali;
4. Inerbimento di seminativi e colture arboree nelle superfici con pendenza media superiore al 20%.

5. Forme estensive di gestione dell'allevamento per il mantenimento della biodiversità;
6. Salvaguardia della diversità genetica: mantenimento razze a rischio estinzione.

### **Obblighi di baseline pertinenti per le Azioni della misura**

Gli aderenti alle Azioni della Misura 214 sono tenuti al rispetto su tutta l'azienda degli atti e delle norme del quadro regolamentare nazionale (Decreto n. 12541 del 21 dicembre 2006 e s.m.i di cui al DM del 18 ottobre 2007 n. 13286) e regionale (Decreto del PGR n. 77 del 26 febbraio 2007, successivamente modificato ed integrato con DPGR n. 345 del 31 dicembre 2007) relativo al regime di condizionalità in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1782/2003, nonché dei requisiti minimi, in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori previsti da norme nazionali così come riportati nell'Allegato 3.

Tutte le Azioni della Misura prevedono impegni che vanno al di là delle norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 e successive modifiche, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri requisiti minimi stabiliti dal Programma, nonché delle pratiche agricole consuete, definite secondo criteri di ordinarietà, laddove queste prevedano condizioni più restrittive e/o elementi non presi in conto dai criteri precedenti, coerentemente a quanto disposto dall'articolo 39, comma 3 del Reg. (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche.

La descrizione dei requisiti minimi presi in conto per la definizione tecnica degli impegni agroambientali considerati nelle Azioni previste dalla misura è riportata nella descrizione successiva delle Azioni, nonché negli Allegati 3 e 4 al presente programma.

### **Localizzazione**

La misura, in generale, si applica in tutto il territorio regionale ad eccezione della macroarea A. Indicazioni specifiche sulla localizzazione sono riportate nelle sezioni di descrizione analitica di ciascuna Azione, in relazione agli obiettivi ambientali perseguiti.

Al fine di concentrare gli impegni previsti nei territori a maggiore suscettività ambientale, sono individuate apposite "Aree preferenziali", specificamente indicate nelle schede analitiche di Azione. Tra le Aree preferenziali, in particolare, sono definite le Aree che rientrano nella Rete Natura 2000 e le Aree vulnerabili della Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati), quali ambiti prioritari di applicazione della Misura.

### **Beneficiari**

Imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile. Informazioni più dettagliate sono riportate nelle specifiche schede di Azione.

### **Entità dell'aiuto**

L'aiuto ai beneficiari è corrisposto sotto forma di premi annui per ettaro di superficie coltivata (SAU) e/o per UBA animale. Il sostegno è differenziato in relazione agli impegni definiti da ciascuna Azione, alle utilizzazioni agricole a cui si fa riferimento, alla condizione di adesione all'Azione (introduzione o mantenimento degli impegni

specifici). Informazioni dettagliate sull'entità degli aiuti sono riportate nelle specifiche schede di Azione.

### Massimali

I premi annuali per ettaro di SAU sono contenuti entro i massimali fissati dal Reg. (CE) n. 1698/2005 di seguito riportati:

- per Colture annuali: 600,00 euro/ettaro/anno;
- per Colture perenni specializzate: 900,00 euro/ettaro/anno;
- per altri usi dei terreni: 450,00 euro/ettaro/anno.

### Quantificazione degli obiettivi

Indicatori comuni (QCMV)

Tipo	Indicatore	Obiettivo Ante HC	Obiettivo post HC
Realizzazione	Numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiari	679	<b>969</b>
	Superficie totale interessata dal sostegno agroambientale (ha)	10.181	16.590
	Superficie fisica interessata dal sostegno agroambientale in virtù di questa misura (ha)	5.090	15.840
	Numero di UBA interessate dall'intervento	--	400
	Numero totale di contratti	747	<b>1.050</b>
	Numero di azioni in materia di risorse genetiche	nessuna	nessuna
Risultato	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio, che ha contribuito con successo (ettari)		
	(a) alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale	7.638	13.438
	(b) a migliorare la qualità dell'acqua	3.819	3.819
	(c) ad attenuare i cambiamenti climatici	7.638	7.638
	(d) a migliorare la qualità del suolo	3.819	3.819
(e) a evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre	7.638	13.438	
Impatto	Inversione della tendenza al declino della biodiversità: - Numero di specie vegetali in Molise incluse nelle liste rosse rispetto alle esistenti; - Popolazione di uccelli in terreni agricoli e pascolivi (num. specie)	17.28% 65	Mantenimento 130
	Mantenimento del valore naturale delle foreste e del territorio agrario; - Superficie agricola e forestale totale : stato e variazione; - % SAU compresa nella sperimentazione di SIC e ZPS;	4.400 33%	10.200 33%

### Descrizione delle operazioni in corso

L'entità dei trascinamenti sul periodo 2007-2013 risulta dalla prosecuzione di impegni assunti sul PSR 2000-2006 (Misura f) "Pagamenti agroambientali") per l'importo di euro 4.917.275,00 (di cui euro 2.763.956,00 di quota FEASR). Il dettaglio degli importi e la distribuzione per anno è riportato nelle tabelle di analisi delle operazioni in corso, riportate nel capitolo 5.2 del presente programma.

Anni		Misura f) PSR 2000-2006 "Misure Agroambientali"	
		quota Nazionale	quota FEASR
2007	al 31.12.2006	683.914,00	537361
	dopo 31.12.2006	336.000,00	264000
	Totale	1.019.914,00	801.361,00
2008		336.000,00	264.000,00
2009		336.000,00	264.000,00
2010		336.000,00	264.000,00
2011		336.000,00	264.000,00
2012		336.000,00	264.000,00
2013		336.000,00	264.000,00
Totale		3.035.914,00	2.385.361,00
Assi e Misure previste dal Reg. (CE) 1698/2005		Art. 36, lett. a), punto iv	
		Pagamenti agroambientali (Cod. UE 214)	
		Asse II	

### AZIONE 1 – APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DELL'AGRICOLTURA INTEGRATA

Questa azione prevede l'utilizzo di tecniche compatibili con la tutela dell'ambiente naturale e finalizzate ad incrementare il livello di salvaguardia della salute dei consumatori, privilegiando le pratiche produttive ecologicamente sostenibili e riducendo l'uso di prodotti chimici di sintesi e gli effetti negativi sull'ambiente. L'esigenza di diffondere ed incrementare metodi di produzione agricola "ecocompatibili" (agricoltura integrata e agricoltura biologica), è giustificata dalla presenza in alcune aree della Regione Molise di problematiche ambientali preoccupanti quali l'erosione e la perdita di fertilità dei suoli, la presenza nelle falde acquifere di inquinanti derivanti dalle pratiche agricole e zootecniche intensive, a causa dell'uso sistemico dei fertilizzanti e, soprattutto, dei prodotti fitosanitari (cfr. analisi dell'ambiente e del territorio, capitolo 3.1.3).

#### Obiettivi specifici

1. Incremento del numero di aziende agricole e delle superfici agricole utilizzate che utilizzano tecniche di produzione integrata, al fine di migliorare la qualità dell'acqua, dell'aria della biodiversità e di contribuire al contenimento dei cambiamenti climatici;

2. Riduzione del rischio di dissesto idrogeologico e di erosione, in particolare nelle aree sensibili.

Con riferimento agli obiettivi ambientali della Misura, l'Azione 1 persegue prioritariamente:

- la conservazione della biodiversità e della fertilità naturale dei suoli, mediante la riduzione dell'impatto delle pratiche agricole sull'agro-ecosistema a seguito della selezione e della diminuzione dei quantitativi di fertilizzanti e prodotti antiparassitari utilizzati;
- la tutela della qualità delle risorse idriche superficiali e profonde, mediante una diminuzione dell'impatto delle pratiche agricole sulla qualità dei corpi idrici dovuta alla selezione e la riduzione dei quantitativi di input chimici;
- la tutela del territorio – riduzione del rischio di erosione, mediante il miglioramento delle condizioni fisiche del terreno (struttura) a seguito del miglioramento del tenore di sostanza organica e degli elementi minerali, dovuta ai metodi di produzione adottati.

In subordine, l'Azione fornisce anche un contributo al conseguimento dell'obiettivo di miglioramento del paesaggio; le tecniche dell'agricoltura integrata contribuiscono, infatti, alla diffusione di pratiche agricole che privilegiano la conservazione del paesaggio rurale tradizionale.

**Descrizione dell'Azione**

Le aziende aderenti all'Azione devono adottare sulla intera superficie aziendale (vedi "Condizioni di ammissibilità"), le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) per la fase di coltivazione, per tutte le colture per le quali questi sono stati definiti ed approvati. I disciplinari di produzione integrata e le norme tecniche di difesa delle colture sono approvati dalla Regione Molise con specifici atti e secondo quanto previsto dalla Decisione del Comitato STAR C(96) n. 3864 del 30/12/96. Per quanto riguarda il settore specifico della difesa e del controllo delle infestanti, le norme tecniche sono conformi alle linee guida nazionali emanate dal "Comitato difesa integrata" istituito con Decreto Ministeriale n. 242/st del 31 gennaio 2005.

Il periodo di adesione è di 5 anni.

Le aziende beneficiarie sono tenute ad adeguarsi agli aggiornamenti dei disciplinari di produzione integrata. Nel caso di approvazione di disciplinari riferiti a nuove colture, l'obbligo di adesione delle superfici investite con le colture oggetto dei nuovi disciplinari si applica a partire dalla prima annata agraria successiva a quella di approvazione.

L'attuazione della produzione integrata prevede la regolamentazione degli aspetti fondamentali dei processi produttivi nell'ambito di specifici disciplinari, composti da principi generali e da schede tecniche applicative. Ne discende che sono trattati quegli elementi qualificanti sia per le operazioni agronomiche (avvicendamento, scelta delle sementi o varietà resistenti, ecc.), sia per gli interventi di difesa fitosanitaria (determinazione della soglia di intervento, elenco dei prodotti ammessi, numero di trattamenti ammessi, ecc.) e di controllo delle infestanti. I disciplinari di produzione integrata predisposti dalla Regione Molise sono più restrittivi degli obblighi di baseline pertinenti per l'Azione come precedentemente definiti. I principi

generali per le produzioni agricole ottenute con il metodo dell'agricoltura integrata sono riportate nell'Allegato 7 al presente Programma.

Di seguito si riepilogano gli impegni previsti dai disciplinari di produzione integrata che rappresentano la base degli impegni assunti dai beneficiari per l'adesione a questa azione. Una rappresentazione analitica degli impegni e la individuazione dei riferimenti normativi pertinenti è riportata nelle tabelle dell'Allegato 4.

#### 1) Gestione del suolo

I disciplinari di produzione integrata prevedono adempimenti coincidenti con le norme della condizionalità. Al fine di ridurre i rischi di erosione si devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- nei suoli con pendenza media superiore al 30% sono vietate le lavorazioni con le seguenti eccezioni:
  - o per le colture erbacee: minima lavorazione, semina su sodo e scarificazione;
  - o per le colture arboree: lavorazioni puntuali;
- nei suoli con pendenza media compresa tra il 10% ed il 30%, oltre alle tecniche sopra descritte sono ammesse solo le seguenti lavorazioni: aratura ad una profondità massima non superiore a 30 cm ad esclusione delle rippature.

Sono inoltre obbligatori:

- per le colture erbacee: all'interno dell'appezzamento devono essere realizzati solchi acquai temporanei per la regimazione idrica, o fasce inerbite, al massimo ogni 60 m;
- per le colture arboree: obbligo di inerbimento dell'interfila per tutto l'anno. Limitatamente alle zone di pianura, al fine di contenere i fenomeni di perdita di elementi nutritivi, l'obbligo di inerbimento dell'interfila vige solo nel periodo autunno-invernale.

2) Successioni colturali. Si escludono tutte quelle successioni che hanno risvolti negativi sulla fertilità del terreno e sugli equilibri ambientali. Ne consegue che per ciascuna coltura erbacea disciplinata sono prescritti gli intervalli minimi prima del suo ritorno sullo stesso appezzamento e in certi casi sono espressamente vietati alcuni avvicendamenti. E' obbligatorio redigere un piano colturale annuale, secondo indicazioni fornite dai disciplinari stessi.

3) Lavorazioni e cure colturali. Per la salvaguardia ed il miglioramento della fertilità del terreno sono indicati dei vincoli, delle limitazioni o delle esclusioni allo svolgimento delle operazioni colturali. In particolare, per quanto concerne la gestione delle stoppie e dei residui colturali, i disciplinari di produzione integrata prevedono che la lotta alle piante infestanti sia limitata al contenimento della loro presenza (criterio di efficacia e selettività), nel rispetto di principi di economicità, di tutela dell'ambiente (riduzione, o assenza di fenomeni di inquinamento da prodotti chimici) e di salvaguardia dell'agro-ecosistema (stabilità delle comunità vegetali); in pratica, le pratiche ammesse sono costituite da sfalcio dell'interfila, sfibratura dei residui di potatura.

4) Fertilizzazione. Vengono individuate, attraverso l'adozione del metodo del bilancio, le esigenze nutrizionali limitatamente all'azoto, fosforo e potassio delle varie colture. Per rendere razionale l'impiego dei fertilizzanti sono previste alcune limitazioni o esclusioni degli interventi. Gli impegni specifici previsti dai disciplinari consistono in: obbligo di predisposizione di un piano di fertilizzazione relativo ai macro elementi (N, P e K); riduzione del quantitativo di fertilizzanti apportabili (per l'Azoto, tale riduzione deve essere pari a non meno del 30%) e limitazione delle epoche di distribuzione; obbligo di esecuzione di un'analisi del terreno al 1° ed al 5° anno di esecuzione dell'impegno; obbligo di tenuta documentale per tutti gli interventi agronomici di fertilizzazione eseguiti (annotazione degli acquisiti e degli impieghi e conservazione dei giustificativi).E' fatto altresì divieto di uso di fanghi di depurazione.

5) Irrigazione. Le pratiche irrigue devono essere realizzate adottando modalità che consentano un uso razionale delle risorse idriche superficiali e sotterranee e ne tutelino le caratteristiche qualitative, preferendo l'impiego di tecniche di microirrigazione e di irrigazione localizzata.

6) Criteri per la difesa e per il controllo delle infestanti. Le norme previste tengono conto, oltre che del quadro di riferimento della condizionalità e dei requisiti minimi obbligatori, dei seguenti criteri:

- selezione dei prodotti a minor impatto verso l'ambiente e l'uomo;
- limitazione del numero dei trattamenti per le singole avversità di ogni coltura;
- per le principali avversità presenza di soglie o criteri di intervento, il cui rispetto è obbligatorio;
- limitazione nell'uso di un medesimo principio attivo o gruppo di principi attivi con azione simile.

7) Distribuzione dei fitofarmaci. Per ottimizzare la distribuzione dei fitofarmaci l'azienda deve mantenere le attrezzature efficienti sottoponendole a una manutenzione almeno annuale. Le attrezzature devono essere sottoposte, oltre che a verifica quinquennale di funzionamento (come da obblighi previsti dalle norme minime) anche a taratura, almeno una volta ogni 5 (la certificazione deve essere aggiornata in fase di avvio dell'impegno) anni da una struttura riconosciuta dalla Regione.

8) Tenuta documentale in appositi registri. Per dare evidenza dell'applicazione delle norme previste nei disciplinari lo svolgimento delle operazioni colturali deve essere correttamente annotato nell'apposito registro degli interventi colturali, oltre alla compilazione del registro di magazzino e alla conservazione della documentazione fiscale degli acquisti, delle autocertificazioni e dei certificati richiesti.

Gli impegni elencati ai punti precedenti sono variamente considerati nel calcolo dell'ammontare unitario dei pagamenti per le singole categorie di coltura secondo le tabelle riportate nell'Allegato 4.

#### Sistema di controllo degli impegni dell'agricoltura integrata

Gli impegni a limitare l'uso di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari sono verificabili attraverso:

1. il controllo di una corretta tenuta del registro aziendale delle Operazioni di Produzione;
2. l'inventario della consistenza del magazzino aziendale e la corretta tenuta del Registro di Magazzino;

3. la verifica documentale relativa agli acquisti di fertilizzanti e fitofarmaci;
4. il raffronto delle registrazioni di impiego dei prodotti con le prescrizioni limitanti previste dai disciplinari di produzione;
5. la verifica in campo di elementi riscontrabili oggettivamente (quali diserbo, lavorazioni del terreno, trattamenti insetticidi), da rilevare anche mediante fotografia;
6. il prelievo ed analisi di parti vegetali e di terreno per la ricerca di eventuali principi attivi non ammessi e per la determinazione del tenore di macroelementi.

I Registri delle Operazioni di Produzione e di Magazzino sono resi disponibili dall'organismo terzo autorizzato dalla Regione a svolgere attività di controllo, così come stabilito dalla Legge Regionale n. 31 del 6 novembre 2002. I registri devono essere immediatamente esibiti su richiesta del soggetto preposto ai controlli.

I beneficiari sono tenuti ad applicare e documentare le attività di autocontrollo sui requisiti previsti dai disciplinari di produzione integrata utilizzando i registri aziendali che costituiscono la base informativa del sistema di controllo e per tale motivo devono essere conservati in azienda ed aggiornati entro 15 giorni. Nel Registro delle Operazioni di Produzione devono essere registrati tutti gli interventi relativi all'intero ciclo produttivo di tutte le colture praticate in azienda, è prevista inoltre la registrazione anche di eventuali interventi per usi extraagricoli.

La tenuta del Registro di Magazzino permette la verifica tra le quantità dei prodotti acquistati o detenuti e le quantità utilizzate. E' inoltre obbligatoria la registrazione dei prodotti detenuti ma non ammessi che devono essere posti in un apposito spazio fisicamente distinto da quello adibito ai prodotti ammessi.

I beneficiari hanno l'obbligo di conservare la documentazione fiscale e metterla a disposizione in fase di controllo.

I sopralluoghi svolti in momenti opportuni possono attraverso il controllo visivo confermare o meno la veridicità di quanto riportato nei registri e più in generale confermare o meno il corretto comportamento del beneficiario.

Infine le analisi delle parti vegetali e di terreno per la ricerca di eventuali principi attivi non ammessi completano il quadro dell'attività di controllo.

### **Localizzazione**

L'Azione A1 "Agricoltura Integrata" può essere adottata in tutto il territorio regionale. Si stabilisce una priorità comunque valida sull'intero territorio regionale per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

- zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla norme regionale;
- zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE;
- ulteriori aree protette ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente al momento dell'emanazione dei dispositivi attuativi della presente misura;
- aree soggette ad erosione e dissesto individuate dagli strumenti di pianificazione e programmazione di assetto idrogeologico (Piani di Assetto idrogeologico, Carta della franosità, Carta del dissesto idrogeologico).

### **Beneficiari**

Possono beneficiare degli aiuti imprenditori agricoli singoli o associati (ai sensi del codice civile) che conducono aziende collocate sul territorio regionale e che

dimostrano legittimo possesso e libera disponibilità dei terreni oggetto dell'impegno (proprietà, affitto, cessione in uso, ecc.); nel caso di uso di terreni demaniali è fatto obbligo la dimostrazione della disponibilità esclusiva per tutta la durata dell'impegno. I criteri di selezione dei beneficiari, che tra l'altro terranno conto degli ambiti territoriali prioritari e delle caratteristiche degli stessi beneficiari, verranno dettagliate con le disposizioni attuative della presente misura.

#### **Condizioni di ammissibilità**

Per l'agricoltura integrata vengono ammesse a beneficiare dei premi solo le colture, per le quali esiste uno specifico disciplinare di produzione agricola integrata approvato a livello regionale, di seguito indicate:

<b>Colture arboree</b>
<i>Vite</i>
<i>Olivo</i>
<i>Pesco</i>
<i>Albicocco</i>
<i>Susino</i>
<i>Ciliegio</i>
<i>Mandorlo</i>
<i>Melo</i>
<i>Pero</i>
<i>Nashi</i>
<i>Actinidia</i>
<b>Colture cerealicole</b>
<i>Grano duro, Grano tenero, Orzo, Avena, Farro, Triticale</i>
<i>Mais</i>
<i>Sorgo</i>
<b>Colture industriali</b>
<i>Barbabietola da zucchero</i>
<i>Pomodoro</i>
<b>Colture orticole</b>
<i>Cipolla</i>
<i>Cipolla da seme</i>
<i>Aglio</i>
<i>Finocchio</i>
<i>Cavolfiore, Cavolo broccolo, Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo rapa</i>
<i>Cavolo da seme</i>
<i>Carciofo</i>
<i>Melone, Cocomero</i>

<i>Patata</i>
<i>Peperone</i>
<i>Asparago</i>
<i>Porro</i>
<i>Sedano</i>
<i>Spinacio</i>
<i>Zucchini</i>
<i>Insalate</i>
<i>Basilico</i>
<i>Prezzemolo</i>
<i>Rucola</i>

La metodologia per il calcolo dei premi, riportata nell'Allegato 4 al presente programma, si basa sull'analisi dei maggiori costi e dei minori ricavi conseguenti

all'applicazione degli impegni dell'agricoltura integrata su alcune colture specifiche dell'elenco precedente (vite, olivo, bietola, pomodoro da industria) e su altre colture rappresentative di un raggruppamento (frumento tenero, per i cereali; pesco, per i fruttiferi; melone, per le ortive); queste ultime sono state selezionate, oltre che secondo criteri di rappresentatività (nell'ambito del raggruppamento, sul territorio molisano), secondo il criterio del minore differenziale di perdita di reddito e sovraccosti (rispetto alle altre colture del raggruppamento) al fine di evitare rischi di sovracompensazione del premio rispetto alle effettive perdite di reddito conseguenti all'applicazione degli impegni agroambientali.

Gli impegni previsti dall'azione devono comunque essere applicati a tutta la superficie agricola utilizzabile (SAU) aziendale investita a colture erbacee ed arboree.

Gli aderenti alla misura hanno, in ogni caso, l'obbligo del rispetto dei requisiti di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, di altri requisiti obbligatori, nonché dei criteri delle pratiche agricole consuete (se più restrittivi dei precedenti), così come definiti al precedente paragrafo "Obblighi di baseline pertinenti per le Azioni" della presente scheda di misura.

I pagamenti relativi alla presente azione non sono cumulabili, per il medesimo terreno, con quelli previsti dalle altre azioni della presente misura.

#### **Entità ed intensità dell'aiuto**

I pagamenti vengono erogati annualmente, per compensare i costi aggiuntivi e/o minori ricavi derivanti dall'adesione all'azione 1. La modulazione dei pagamenti per ettaro è strettamente legata alla tipologia colturale, come rappresentato nella seguente tabella:

#### **Premi per Azione A1 "AGRICOLTURA INTEGRATA"**

COLTURE	Importo max (euro/ha)
VITE	400
OLIVO	200
FRUTTICOLE	420
CEREALI	100
BIETOLA	120
POMODORO DA INDUSTRIA	220
ORTIVE	280

Gli elementi e la metodologia di calcolo dei premi riportati nella tabella precedente sono rilevabili nei conti colturali analizzati nello specifico allegato.

#### **Coerenza demarcazione e complementarità con altri interventi di sostegno pubblico**

I pagamenti agro-ambientali relativi alla Azione 1 "Agricoltura integrata" (Introduzione e Mantenimento) sono cumulabili con la Misura 114 "Utilizzo di servizi di consulenza" (in quanto i relativi costi differenziali non sono stati utilizzati per la giustificazione degli premi).

Per quanto riguarda la cumulabilità con gli aiuti connessi all'applicazione dell'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/09, esiste una possibile sovrapposizione per l'aiuto ai produttori che praticano l'avvicendamento triennale con frumento duro e con colture proteiche leguminose e oleaginose.

Le norme previste per l'applicazione dell'art. 68 non sono in nessun caso oggetto di sostegno anche delle azioni della misura 214 "Pagamenti agroambientali, pertanto i beneficiari dell'art.68 non possono beneficiare della presente azione".

Per le superfici coltivate ad ortofrutticoli di agricoltori soci di OP riconosciute ai sensi del Reg. (CE) n. 2200/96 (OCM Ortofrutta), nei casi in cui il Programma Operativo dell'OP preveda l'erogazione di premi per le pratiche di lotta integrata, la misura 214 del PSR non interviene. Il campo di intervento della misura sarà quindi limitato all'erogazione dei premi per altre coltivazioni, non ortofrutticole, praticate dall'Azienda.

## **AZIONE 2 – INTRODUZIONE O MANTENIMENTO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA**

L'agricoltura biologica, che costituisce il massimo livello di sostenibilità ambientale delle pratiche agricole, congiuntamente alla precedente azione di produzione integrata, rappresenta una valida risposta ai fabbisogni di intervento individuati dal programma di sviluppo rurale della Regione Molise.

La gran parte degli allevamenti (70%) della regione Molise sono situati nelle aree D3 dove le superfici foraggere e pascolive sono spesso all'interno di zone agricole e forestali ad alto valore naturalistico. L'introduzione di tecniche di agricoltura biologica, attraverso l'eliminazione di inputs chimici, consente la riduzione della presenza di sostanze nocive negli habitat circostanti alle superfici coltivate e, quindi, la protezione degli uccelli e dell'altra fauna e flora selvatica contribuendo attivamente alla salvaguardia della biodiversità.

Con il sostegno all'agricoltura biologica si perseguono finalità multiple collegate a più obiettivi specifici del PSR, in collegamento con i diversi vantaggi ambientali attesi. Pertanto, con la sua attivazione la Regione intende consolidare il contributo delle produzioni agricole biologiche allo sviluppo di un'agricoltura più sostenibile sotto il profilo ambientale. Il sostegno è finalizzato sia al mantenimento che alla conversione dei metodi dell'agricoltura biologica, consistenti nell'esclusione dei prodotti di sintesi per la fertilizzazione e la difesa delle colture, oltre che nell'adozione di pratiche agronomiche relative alla gestione delle superfici coltivate.

### **Obiettivi specifici**

1. Incremento del numero di aziende agricole e delle superfici agricole utilizzate che utilizzano tecniche di produzione biologica, al fine di migliorare la qualità dell'acqua, dell'aria della biodiversità e di contribuire al contenimento dei cambiamenti climatici;
2. Riduzione del rischio di dissesto idrogeologico e di erosione, in particolare nelle aree sensibili e l'incremento di superfici ad inerbimento permanente per l'allevamento con pratiche biologiche.

Con riferimento agli obiettivi ambientali della Misura, l'Azione 2 persegue prioritariamente:

- la conservazione della biodiversità e della fertilità naturale dei suoli, mediante la riduzione dell'impatto delle pratiche agricole sull'agroecosistema a seguito della selezione e della diminuzione dei quantitativi di fertilizzanti e prodotti antiparassitari utilizzati;

- la tutela della qualità delle risorse idriche superficiali e profonde, mediante una diminuzione dell'impatto delle pratiche agricole sulla qualità dei corpi idrici dovuta alla selezione e la riduzione dei quantitativi di input chimici;
- la tutela del territorio – riduzione del rischio di erosione, mediante il miglioramento delle condizioni fisiche del terreno (struttura) a seguito del miglioramento del tenore di sostanza organica e degli elementi minerali, dovuta ai metodi di produzione adottati.

In subordine, l'Azione A2 fornisce anche un contributo al conseguimento degli ulteriori obiettivi ambientali di seguito indicati:

- riduzione dei gas serra, correlato al contenimento della meccanizzazione ed al minor impiego di prodotti chimici di sintesi;
- risparmio idrico, attraverso la corresponsione di volumi di adacquamento ottimizzati in funzione delle esigenze colturali, della preferenza accordata alle tecniche di microirrigazione ed irrigazione localizzata ed all'avvicendamento colturale basato sulla presenza di coltura non irrigue con un correlato minor prelievo annuale di risorse idriche irrigue a livello di azienda;
- miglioramento del paesaggio; l'introduzione o il mantenimento dell'agricoltura biologica contribuisce, infatti, alla diffusione di pratiche agricole che privilegiano la conservazione del paesaggio rurale tradizionale.

### **Descrizione dell'Azione**

Le aziende aderenti all'Azione devono adottare sull'intera SAU aziendale e/o all'intero allevamento animale (vedi "Condizioni di ammissibilità"), metodologie produttive biologiche conformi a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 2092/91 e successive modificazioni.

Sono richiesti, inoltre, ulteriori adempimenti tecnici rispetto alle norme contenute nel Reg. (CE) n. 2092/91 e successive modificazioni:

- "Irrigazione" secondo le modalità prescritte dalla presente Misura per l'Azione 1 "Agricoltura integrata".
- "Utilizzo di macchine distributrici di fitofarmaci", controllate e tarate secondo le modalità prescritte dalla presente Misura per l'Azione 1 "Agricoltura integrata".
- "Gestione del suolo" secondo le modalità disposte dalla presente Misura per l'Azione 1 "Agricoltura integrata".

Per il rispetto di tali norme tecniche ulteriori le aziende beneficiarie sono tenute ad adeguarsi agli aggiornamenti dei disciplinari di produzione integrata (DPI).

L'Azione viene diversificata in due sottoazioni:

- "introduzione": per aziende al primo quinquennio di introduzione del sistema;

- “mantenimento”: per aziende aderenti ad annualità successive al primo quinquennio, tenendo conto anche dei quinquenni già attuati in applicazione del Regolamento (CE) n. 2078/92, e del Regolamento (CE) n. 1257/99.

Il periodo di adesione è di 5 anni.

#### **Localizzazione**

L'Azione A2 “Introduzione o mantenimento dell'Agricoltura Biologica” può essere adottata in tutto il territorio regionale. Si stabilisce una priorità comunque valida sull'intero territorio regionale per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

- zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalle norme regionali;
- zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE;
- ulteriori aree protette ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente al momento dell'emanazione dei dispositivi attuativi della presente misura;
- aree soggette ad erosione e dissesto individuate dagli strumenti di pianificazione e programmazione di assetto idrogeologico (Piani di Assetto idrogeologico, Carta della franosità, Carta del dissesto idrogeologico).

#### **Beneficiari**

Possono beneficiare degli aiuti imprenditori agricoli singoli o associati (ai sensi del codice civile) che conducono aziende collocate sul territorio regionale e che dimostrano legittimo possesso e libera disponibilità dei terreni oggetto dell'impegno (proprietà, affitto, cessione in uso, ecc.); nel caso di uso di terreni demaniali è fatto obbligo la dimostrazione della disponibilità esclusiva per tutta la durata dell'impegno. I criteri di selezione dei beneficiari, che tra l'altro terranno conto degli ambiti territoriali prioritari e delle caratteristiche degli stessi beneficiari, verranno dettagliate con le disposizioni attuative della presente misura.

#### **Condizioni di ammissibilità**

Per l'agricoltura biologica vengono ammesse a beneficiare dei premi le sole colture coltivate con metodi di agricoltura biologica. Gli impegni previsti dall'azione devono essere applicati a tutta la superficie agricola utilizzabile (SAU) aziendale investita a colture erbacee ed arboree.

Gli aderenti alla misura hanno, in ogni caso, l'obbligo del rispetto su tutta l'azienda dei requisiti di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, di altre requisiti obbligatori, nonché dei criteri delle pratiche agricole consuete (se più restrittivi dei precedenti), così come definiti al precedente paragrafo “Obblighi di baseline pertinenti per le Azioni” della presente scheda di misura.

La superficie minima per poter aderire all'azione sarà stabilita con le disposizioni attuative della presente misura. Tale superficie minima sarà differenziata in relazione alla tipologia colturale.

I pagamenti relativi alla presente azione non sono cumulabili, per il medesimo terreno, con quelli previsti dalle altre azioni della presente misura.

Per gli operatori iscritti nell'elenco regionale che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1804/99 e successive modificazioni, è necessario dimostrare il possesso dei requisiti seguenti:

- superficie minima foraggiera, ad esclusione dei pascoli e prati-pascoli di montagna, non inferiore a 5 ettari;
- consistenza dell'allevamento non inferiore a 10 UBA nel rispetto del limite massimo per ettaro di carico animale consentito di cui alla norme regionali attuative delle "Disposizioni applicative del Reg. (CE) n. 2092/91 e del Reg.(CE) n. 1804/99 esclusivamente per le parti riguardanti i metodi di produzione e di trasformazione dei prodotti da agricoltura biologica del comparto zootecnico" e successive modificazioni.
- tutte le superfici aziendali comprese quelle foraggere devono essere condotte secondo le norme regionali attuative di cui al punto precedente.

#### Entità ed intensità dell'aiuto

I pagamenti massimi vengono erogati annualmente, per compensare i costi aggiuntivi e/o minori ricavi derivanti dall'adesione all'azione. La modulazione dei pagamenti per ettaro è strettamente legata alla tipologia colturale, come risulta nella tabella che segue:

#### Premi per Azione A2 "AGRICOLTURA BIOLOGICA"

COLTURE	"Introduzione" importo max (euro/ha)	"Mantenimento" importo max (euro/ha)
VITE	800	680
OLIVO	515	500
FRUTTICOLE	800	700
CEREALI	160	150
BIETOLA	240	200
POMODORO DA INDUSTRIA	540	450
ORTIVE	550	460
FORAGGERE	132	120

#### Coerenza demarcazione e complementarità con altri interventi di sostegno pubblico

I pagamenti agro-ambientali relativi alla Azione 2 "Agricoltura biologica" (Introduzione e Mantenimento) sono cumulabili sia con la Misura 114 "Utilizzo di servizi di consulenza", ma non sono cumulabili con la Misura 132 "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare" (in quanto i relativi costi differenziali sono stati utilizzati per la giustificazione dei premi).

Per quanto riguarda la cumulabilità con gli aiuti connessi all'applicazione dell'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/09, esiste una possibile sovrapposizione per l'aiuto ai produttori che praticano l'avvicendamento triennale con frumento duro e con colture proteiche leguminose e oleaginose.

Le norme previste per l'applicazione dell'art. 68 non sono in nessun caso oggetto di sostegno anche delle azioni della misura 214 "Pagamenti agroambientali, pertanto i beneficiari dell'art.68 non possono beneficiare della presente azione".

Per le superfici coltivate ad ortofrutticoli di agricoltori soci di OP riconosciute ai sensi del Reg. (CE) n. 2200/96 (OCM Ortofrutta), si procede ad una verifica preventiva di erogazione di premi per l'introduzione o il mantenimento di metodi di produzione dell'agricoltura biologica (reg. CE 2092/1991) per coltivazioni ortofrutticole nell'ambito del rispettivo Programma Operativo; tale controllo sarà effettuato dalla Regione in fase ex ante e dall'Organismo Pagatore (AGEA) prima di procedere all'erogazione dei premi.

Nei casi in cui il Programma Operativo dell'OP preveda l'erogazione di premi per le pratiche di metodi di produzione dell'agricoltura biologica, la misura 214 del PSR non interviene. Il campo di intervento della misura sarà limitato all'erogazione dei premi per altre coltivazioni, non ortofrutticole, praticate dall'Azienda, in quanto dette superfici non sono oggetto di pagamento da parte dei programmi operativi.

### **AZIONE 3 – CONSERVAZIONE DI RISORSE PAESAGGISTICHE ED AMBIENTALI**

L'Azione prevede un impegno di durata quinquennale per l'attuazione di interventi volti a recuperare o conservare l'identità dei paesaggi e/o le risorse ambientali. Sono ammissibili i seguenti interventi:

- a) frammentazione dell'uso del suolo e costituzione di corridoi ecologici;
- b) mantenimento ed incremento di fasce tampone inerbite lungo la rete idrografica;
- c) colture per l'alimentazione della fauna selvatica.

#### **Obiettivi specifici**

1. Incremento del numero di aziende e delle superfici agricole che cessano un'utilizzazione agricole a favore di usi funzionali al recupero o alla conservazione di elementi identitari del paesaggio rurale regionale e alla tutela delle risorse naturali.

Con riferimento agli obiettivi ambientali della Misura, l'Azione 3 persegue prioritariamente:

- la conservazione della biodiversità e la tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturale, attraverso la conservazione, il miglioramento e l'interconnessione di habitat naturali, nonché l'incremento di aree rifugio per l'alimentazione della fauna;
- la tutela del territorio, attraverso il mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio agrario e la riduzione del rischio di erosione per effetto della sottrazione di terreni alla coltivazione agricola.

## Localizzazione

La localizzazione è specificata all'interno delle schede descrittive delle singole tipologie di intervento

## Beneficiari

Imprenditori agricoli singoli o associati.

## Condizioni di ammissibilità

I beneficiari che aderiscono a questa Azione si obbligano:

- a rispettare su tutta la superficie aziendale i criteri della condizionalità, i requisiti minimi in materia di fertilizzanti ed antiparassitari, altri requisiti obbligatori previsti dalla legislazione nazionale, ovvero le pratiche agricole consuete (laddove più restrittive dei precedenti), come identificate nel paragrafo "Obblighi di vaseline pertinenti per le Azioni" della presente scheda di misura;
- ad effettuare una corretta manutenzione di elementi naturali (macchie, radure, filari di alberature, siepi, ecc.) e/o antropici (muri a secco ed altri manufatti per la sistemazione dei terreni agricoli) caratteristici del paesaggio rurale, nonché funzionali per l'equilibrio dell'agro-ecosistema.

Il sostegno è limitato ad interventi realizzati su terreni agricoli, cioè quei terreni che:

- risultano classificati come seminativi o come colture permanenti, ad esclusione degli oliveti, dei pascoli e dei prati permanenti;
- siano stati soggetti a coltivazione continuativamente nei due anni precedenti quello di presentazione della domanda di contributo. Si considerano coltivati i terreni a riposo per normale rotazione colturale;
- siano stati comunque coltivati nel corso della campagna agricola 2006-2007, si considerano coltivati i terreni a riposo per normale rotazione colturale.

I premi sono esclusivamente collegati al mancato reddito dei terreni su cui sono realizzati gli interventi a fini di incremento della biodiversità o a fini paesaggistici, le eventuali opere ivi realizzate possono essere remunerate con la misura 216 "Investimenti non produttivi", qualora pertinenti ed ammissibili.

## Descrizione dell'Azione (per singola tipologia di intervento)

### Intervento a) - Frammentazione dell'uso del suolo e costituzione di corridoi ecologici

#### Obiettivi e vantaggi ambientali perseguiti

Diversificazione del paesaggio rurale per migliorare la funzionalità ecologica e l'impatto paesaggistico visivo e di contesto, mediante la conversione di terreni agricoli coltivati di pianura, oppure inclusi nella Rete Natura 2000 o in aree protette, in elementi naturali e seminaturali permanenti o in altri elementi tipici dell'agro-ecosistema e del paesaggio agrario.

#### Descrizione dell'impegno

Sono previste due tipologie di intervento:

1) la compensazione del mancato reddito derivante dalle attività agricole per le superfici interessate dagli investimenti non produttivi di cui alla misura 216, con l'esclusione dei muretti a secco e terrazzamenti (lett. C) e degli investimenti aziendali non produttivi nelle Aree Natura 2000 (lett. F);

2) la compensazione del mancato reddito derivante dalle attività agricole a seguito della creazione o dell'incremento, in zone di pianura che non rientrano nella Rete Natura 2000 o in aree protette, di:

- 2.a) - siepi arbustive (di larghezza massima pari a 5 metri calcolata in base alla proiezione delle chiome della vegetazione matura) e siepi alberate (di

larghezza massima pari a 20 metri calcolata in base alla proiezione delle chiome della vegetazione matura), aventi anche finalità di fasce tampone per ridurre il fenomeno di trasporto di elementi inquinanti di vario tipo, per l'abbattimento del rumore, o per il mascheramento di infrastrutture o strutture ad impatto visivo;

- 2.b) - gruppi arborei di superficie inferiore a 0,2 ha, separati da altre superfici boschive da una fascia larga almeno 20 metri;
- 2.c) - filari singoli o doppi di specie arboree non da frutto (per una larghezza massima di 20 metri calcolata in base alla proiezione delle chiome della vegetazione matura);
- 2.d) - vegetazione riparia in una fascia di almeno 10 metri dalla sponda fluviale;
- 2.e) - stagni, laghetti e altre aree umide per una superficie compresa tra 0,25 e 1 ha.

#### Durata

Il beneficiario si impegna, per un periodo di 5 anni, a rispettare le seguenti condizioni:

- non distribuire sulle superfici interessate fertilizzanti, reflui zootecnici o fitofarmaci nel periodo di impegno;
- impiegare materiale vegetale di propagazione certificato;
- usare specie appartenenti alla flora autoctona o comunque storicamente presente nel territorio interessato;
- impiegare almeno 4 diverse specie arbustive e/o arboree nella creazione di siepi, secondo le tipologie presenti in ambito locale;
- eventuali superfici a bosco situate nelle vicinanze devono essere separate da una striscia coltivata.

In ogni caso, restano valide le modalità di gestione relative agli elementi creati previste in altri quadri normativi in vigore competenti per materia.

#### Localizzazione

La tipologia di intervento di cui al punto 1) è ammessa nei siti della rete NATURA 2000 designati ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

La tipologia di intervento di cui al punto 2) è ammessa solamente nelle zone di pianura su tutto il territorio regionale che non rientrano nell'ambito di applicabilità della tipologia di intervento di cui al punto 1).

#### Beneficiari

Imprenditori agricoli come individuati dall'art. 2135 del Codice Civile.

#### Entità ed intensità dell'aiuto

La forma di aiuto attivata consiste in pagamenti forfetari erogati annualmente per compensare il minor reddito derivante dal mancato impiego a fini produttivi dei terreni agricoli interessati, comprese le fasce di rispetto, conseguentemente all'adesione alla presente azione. La modulazione dei pagamenti per ettaro è strettamente legata alla zona altimetrica in cui sono localizzate le superfici oggetto di impegno. I pagamenti, espressi in €/anno/ettaro per zona altimetrica, sono i seguenti:

- Pianura: 285,00 €/ettaro/anno;
- Collina: 211,00 €/ettaro/anno;
- Montagna: 102,00 €/ettaro/anno.

Tali importi sono da intendersi come massimi e saranno correlati all'effettiva superficie oggetto di impegno.

### **Intervento b) – Mantenimento ed incremento di fasce tampone inerbite lungo la rete idrografica**

#### Obiettivi e vantaggi ambientali perseguiti

Limitare lo scorrimento superficiale delle acque mediante la costituzione ed il mantenimento di fasce tampone lungo le linee di deflusso delle acque meteoriche con specie erbacee ad elevata capacità drenante ed assorbente per ridurre la movimentazione nel reticolo idrografico (fossi, scoline e corsi d'acqua) dei composti organici ed inorganici lisciviabili che contribuiscono all'eutrofizzazione delle acque e ridurre l'erosione.

#### Descrizione e durata dell'impegno

L'impegno, di durata quinquennale, prevede la sospensione di ogni pratica agricola su superfici ordinariamente utilizzate (sono quindi escluse le superfici sui già vige l'obbligo di inerbitamento in attuazione della Dir.91/676/CEE "Direttiva nitrati") e il rilascio di una fascia tampone, mantenuta con una copertura vegetale permanente del terreno costituita da idonee specie erbacee (anche spontanee), per una ampiezza di:

- 10 metri dal bordo di scoline e fossi confinanti con terreni agricoli coltivati;
- 20 metri dal bordo di corsi d'acqua non significativi confinanti con terreni agricoli coltivati;
- 30 metri dal bordo di corsi d'acqua significativi confinanti con terreni agricoli coltivati.

Il beneficiario si impegna a gestire il cotico erboso mediante:

- sfalci periodici,
- eventuali irrigazioni di soccorso nel periodo di impianto,
- semine per integrare il cotico laddove insufficiente.

Il beneficiario si impegna inoltre a non effettuare nella fascia tampone:

- concimazioni;
- trattamenti fitosanitari;
- diserbi chimici;
- lavorazioni del terreno;
- pascolo.

#### Localizzazione

L'intervento è limitato:

- ai SIC e ZPS individuate ai sensi delle direttive 79/409 CEE e 92/43/CEE e alle aree protette ai sensi della normativa nazionale e regionale;

- alle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate dalla Regione ai sensi della Dir.91/676/CEE "Direttiva nitrati";

Nell'ambito di tali zone, si applica prioritariamente nelle aree soggette ad erosione e dissesto individuate dagli strumenti di pianificazione e programmazione di assetto idrogeologico (Piani di Assetto Idrogeologico, Carta della Franosità, Carta del dissesto idrogeologico).

#### Beneficiari

Imprenditori agricoli come individuati dall'art. 2135 del Codice Civile.

#### Entità ed intensità dell'aiuto

La forma di aiuto attivata consiste in pagamenti forfetari erogati annualmente per compensare il minor reddito derivante dal mancato impiego a fini produttivi dei terreni agricoli interessati conseguentemente all'adesione alla presente sottomisura. La modulazione dei pagamenti per ettaro è strettamente legata alla zona altimetrica in cui sono localizzate le superfici oggetto di impegno. I pagamenti, espressi in €/anno/ettaro per zona altimetrica, sono i seguenti:

- Pianura: 285,00 €/ettaro/anno;
- Collina: 211,00 €/ettaro/anno;
- Montagna: 102,00 €/ettaro/anno.

Tali importi sono da intendersi come massimi e saranno correlati all'effettiva superficie oggetto di impegno.

### **Intervento c) – Colture per l'alimentazione della fauna selvatica**

#### Obiettivi e vantaggi ambientali perseguiti

Favorire la diversità biologica fornendo alla fauna selvatica risorse alimentari e tutelando la qualità delle acque mediante la riduzione dell'uso di composti azotati e fosfatici.

#### Descrizione e durata dell'impegno

L'impegno, di durata quinquennale, prevede i seguenti interventi ed obblighi:

1. realizzazione di colture a perdere (sorgo, saggina, grano, orzo, girasole, favino in miscuglio di due o più specie) da rilasciarsi in campo per l'alimentazione della fauna selvatica, attuate senza impiego di fertilizzanti e fitofarmaci, su terreni agricoli di superficie minima pari ad 1 ha (anche non in un unico appezzamento, ma comunque non inferiore ad ha 0.20 ); al fine di favorire la diversità ambientale e paesaggistica la superficie ammessa non può essere superiore ai 50 ha per azienda non accorpata e ogni singolo appezzamento non può essere superiore ai 2 ettari.;
2. rilascio di fasce perimetrali di colture agricole (foraggere, cereali ecc.) di larghezza compresa tra 10 e 20 metri per l'alimentazione della fauna selvatica, attuate senza impiego di fertilizzanti e fitofarmaci. La lunghezza delle fasce deve essere di almeno 50 metri.

Il beneficiario non può variare nel periodo di impegno la superficie ma può interessare particelle diverse della stessa azienda. Il beneficiario si impegna a non effettuare sui terreni oggetto di impegno:

- diserbi chimici;
- concimazioni;

- pascolo.

#### Localizzazione

L' intervento è limitato:

- ai SIC e ZPS individuate ai sensi delle direttive 79/409 CEE e 92/43/CEE e alle aree protette ai sensi della normativa nazionale e regionale;
- alle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate dalla Regione ai sensi della Dir. 91/676/CEE "Direttiva nitrati";

In ogni caso l'intervento è limitato alle zone di protezione faunistica interdette all'esercizio della caccia

#### Beneficiari

Imprenditori agricoli come individuati dall'art. 2135 del Codice Civile.

#### Entità ed intensità dell'aiuto

La forma di aiuto attivata consiste in pagamenti forfetari erogati annualmente per compensare il minor reddito derivante dal mancato impiego a fini produttivi dei terreni agricoli interessati conseguentemente all'adesione alla presente sottomisura. La modulazione dei pagamenti per ettaro è strettamente legata alla zona altimetrica in cui sono localizzate le superfici oggetto di impegno. I pagamenti, espressi in €/anno/ettaro per zona altimetrica, sono i seguenti:

- Pianura: 285,00 €/ettaro/anno;
- Collina: 211,00 €/ettaro/anno;
- Montagna: 102,00 €/ettaro/anno.

Tali importi sono da intendersi come massimi e saranno correlati all'effettiva superficie oggetto di impegno.

### **AZIONE 4 – INERBIMENTO DI SEMINATIVI E COLTURE ARBOREE NELLE SUPERFICI CON PENDENZA SUPERIORE AL 20%**

L'azione è volta ad introdurre pratiche per limitare i fenomeni di erosione idrica accelerata dei terreni agricoli soggetti a rischio di erosione. Tali fenomeni possono essere efficacemente contrastati attraverso la copertura vegetale con specie erbacee annuali e perenni (sulla, trifoglio, festuca, ginestrino, erba medica, con l'obbligo di interrimento e quindi tenendo conto dei benefici apportati alla fertilità del terreno) in grado di contribuire al contenimento dell'erosione idrica e che possono contribuire contemporaneamente al mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio ed all'incremento di aree rifugio per la fauna.

#### **Obiettivi specifici**

1. Riduzione del rischio di dissesto idrogeologico e di erosione, in particolare nelle aree sensibili;
2. Miglioramento della qualità delle acque;

Il collegamento dell'Azione 5 agli obiettivi ambientali della Misura è così definito:

- Miglioramento del paesaggio: l'attuazione degli impegni dell'Azione favorisce la conservazione e il miglioramento del paesaggio rurale tradizionale.

- Tutela del territorio – riduzione del rischio di erosione: si ottiene mediante la sottrazione di terreni alla coltivazione e la contestuale diffusione di forme di copertura vegetale permanente dei suoli.

### **Descrizione dell’Azione**

L’azione prevede due tipologie di impegno di durata quinquennale e su una superficie minima di 1 ha:

#### **1. Inerbimenti che garantiscano la copertura del terreno durante il periodo autunno-invernale di seminativi altrimenti lasciati privi di copertura**

Il beneficiario si impegna a:

- mantenere una idonea copertura vegetale per il periodo autunno-invernale, seminando entro il 15 di ottobre e mantenendo la copertura almeno fino al 15 di marzo, secondo un piano aziendale di avvicendamento delle colture;
- interrare le colture al termine del periodo suddetto;
- non effettuare, nel periodo in cui è presente la copertura vegetale:
  - o alcuna concimazione azotata;
  - o trattamenti fitosanitari;
  - o diserbici chimici (fatta eccezione per l’impiego di disseccanti al termine del periodo di copertura per la preparazione del terreno per la coltura successiva);
  - o pascolo;

#### **2. Inerbimenti permanenti interfila in vigneti, oliveti e frutteti.**

Il beneficiario si impegna a:

- mantenere una idonea copertura vegetale permanente (con la esclusione dell’inerbimento spontaneo) sia sulla fila sia sull’interfila;
- non effettuare diserbici chimici nel periodo di impegno;
- effettuare uno sflacio annuale;
- effettuare il diserbo meccanico.

### **Localizzazione**

L’ intervento è attuabile su tutto il territorio regionale con priorità per:

- SIC e ZPS individuate ai sensi delle direttive 79/409 CEE e 92/43/CEE e alle aree protette ai sensi della normativa nazionale e regionale;
- zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate dalla Regione ai sensi della Dir. 91/676/CEE “Direttiva nitrati”;

Nell’ambito di tali zone, si applica prioritariamente nelle aree soggette ad erosione e dissesto individuate dagli strumenti di pianificazione e programmazione di assetto

idrogeologico (Piani di Assetto Idrogeologico, Carta della Franosità, Carta del dissesto idrogeologico)

#### **Beneficiari**

Imprenditori agricoli come individuati dall'art. 2135 del Codice Civile.

#### **Condizioni di ammissibilità**

I beneficiari che aderiscono all'Azione per l'impegno all'inerbimento annuale dei seminativi devono presentare un piano aziendale di avvicendamento delle colture.

I terreni interessati devono avere una pendenza media pari o superiore al 20%. La pendenza si riferisce all'unità colturale e va calcolata considerando la media di tre misure significative effettuate sull'appezzamento. Se l'unità colturale è superiore a 10 ha, deve essere suddivisa in parti inferiori e si procede, per ognuna di queste parti, al calcolo della pendenza media con le modalità di cui sopra.

Sono escluse le fasce di rispetto obbligatorie previste dalla condizionalità.

#### **Entità ed intensità dell'aiuto**

Il sostegno prevede:

- un premio di 150 €/ha per l'impegno 1, da corrispondersi per ogni annualità del quinquennio di impegno in funzione della superficie effettivamente inerbita;
- 100 €/ha per l'impegno 2, da corrispondersi per ogni annualità del quinquennio di impegno in funzione della superficie effettivamente inerbita.

Le modalità di calcolo e i giustificativi dei premi suddetti sono riportate nell'Allegato 4.

### **Azione 5 – Forme di allevamento estensive per la conservazione della biodiversità**

#### *Riferimento Normativo*

*articolo 39 del regolamento CE 1698/2005 e successive modifiche*

#### *Giustificazione logica alla base dell'intervento*

Negli ultimi 10 anni le superfici a pascoli e prati pascoli, dopo un'iniziale flessione, sono rimaste pressoché costanti e sono pari a circa 40 mila ettari localizzati principalmente nelle zone della montagna e della collina rurale. Tuttavia il numero di aziende che utilizzano tali pascoli sono passate dalle oltre 7.000 del censimento 2000 a poco più di 3000 nel 2007 (dati ISTAT). Questo è dovuto principalmente ad una riduzione dei capi allevati in regione: i bovini sono passati da oltre 56 mila capi a circa 50 mila, mentre gli ovini da 113 mila a 90 mila.

La riduzione maggiore si è verificata nelle aree montane con conseguente abbandono delle pratiche di pascolamento tradizionali che sono necessarie al mantenimento della biodiversità della vegetazione e numerose specie animali in particolare degli uccelli che caratterizzano gli habitat regionali (oltre 56 diverse specie di uccelli sono presenti in regione). I criteri minimi di gestione delle zone a protezione speciale individuano nel pascolamento estensivo tradizionale la pratica adeguata alla corretta gestione di queste aree. Alla riduzione delle superfici pascolate si è aggiunta l'intensificazione di quelle ancora in uso per tale pratica con aumento del carico di bestiame e ricorso a concimazioni chimiche per concentrare la produzione nel periodo di pascolamento ed in un unico sfalcio. La pratica

tradizionale, in corso di sostituzione, prevedeva invece, gli sfalci dopo il pascolamento con l'asporto di essenze erbacee ed arbustive infestanti. La mancanza di tale pratica sta portando al degrado delle consociazioni erbacee, impoverimento del loro numero e sopravvento di specie infestanti che si diffondono anche nelle aree limitrofe. Inoltre non viene più curata la movimentazione delle mandrie per evitare l'eccessivo calpestio. La scelta, quindi, è quella di dare incentivi per una gestione, dei prati permanenti e dei pascoli, più favorevole all'ambiente rispetto alla normale conduzione, che in ogni caso rispetta gli obblighi di condizionalità, attraverso: la riduzione del carico di bestiame per incentivare l'utilizzo sostenibile dei pascoli a rischio di abbandono; la riduzione delle concimazioni per preservare l'ambiente e la biodiversità.

#### *Obiettivo generale*

Conservare la biodiversità degli habitat dal grande valore ecologico e sociale.

#### *Obiettivi specifici*

Gli obiettivi specifici possono essere riassunti nei seguenti:

1. gestione del pascolo più favorevole all'ambiente, rispetto alla normale conduzione, che in ogni caso rispetta gli obblighi di condizionalità, ed al mantenimento della biodiversità rispetto alle attuali normali tecniche di conduzione
2. prevenire gli effetti erosivi causati dalle acque superficiali attraverso il corretto mantenimento del cotico erboso e contribuire al miglioramento della gestione idrica;
3. preservare e tutelare il paesaggio tradizionale, in particolare delle aree montane, i pascoli e le tecniche tradizionali di pascolamento che sempre più incidono sulla qualità delle produzioni zootecniche.

#### *Campo di Applicazione*

L'Azione incentiva tecniche di gestione estensive delle superfici a prato permanente e pascolo della collina rurale e della montagna. Le attività di pascolamento svolte su pascoli o prati pascoli ricadenti in zone ZPS, SIC o di interesse paesaggistico sono prioritarie rispetto alle altre.

#### *Descrizione dell'azione*

Si prevedono le seguenti due sub - azioni:

1. 5.1 - gestione dei prati permanenti e dei pascoli più favorevole all'ambiente, rispetto alla normale conduzione, che in ogni caso rispetta gli obblighi di condizionalità, nelle aree della collina rurale e della montagna e nelle aree tratturali;
2. 5.2 - gestione dei pascoli arborati e magri più favorevole all'ambiente , rispetto alla normale conduzione, che in ogni caso rispetta gli obblighi di condizionalità, nelle aree della collina rurale e della montagna;

In tutti i casi l'azione è mirata a conservare la composizione floristica dei prati permanenti e pascoli attraverso pratiche di coltivazione e gestione delle superfici

compatibili con le esigenze dell'ambiente ed finalizzate in particolare a mantenere e riprodurre la biodiversità. L'introduzione di queste pratiche di coltivazione e gestione comportano minori redditi per gli agricoltori. Gli aiuti sono concessi per tutte le superfici a prati permanenti e pascoli ricadenti nelle aree della collina rurale e della montagna per i quali gli agricoltori assumono per cinque anni consecutivi, salvo i casi di forza maggiore, gli impegni riportati nel paragrafo seguente.

*Descrizione e durata degli impegni*

*Sub – azione 5.1: gestione dei prati permanenti e dei pascoli più favorevole all'ambiente* , rispetto alla normale conduzione, che in ogni caso rispetta gli obblighi di condizionalità, *nelle aree della collina rurale e della montagna*

1. la superficie non deve subire trasformazioni, né spianamenti, né altri tipi di interventi;
2. non è consentito l'utilizzazione di concime minerale, acque di vegetazione e antiparassitari;
3. non è consentito l'uso di diserbanti, disseccanti o altri prodotti per il controllo delle infestanti che dovrà essere effettuato con mezzi meccanici e/o attraverso una corretta movimentazione degli animali al pascolo;
4. la concimazione può essere effettuata solo con letame maturo per un apporto complessivo massimo di azoto pari a 170Kg/ettaro anno;
5. evitare accumuli di letame nelle aree di riposo degli animali o vicino agli abbeveratoi anche attraverso una adeguata movimentazione del bestiame;
6. il pascolamento deve essere effettuato con un carico di bestiame massimo di 1,8 UBA/ettaro ed un carico minimo di 0,4 UBA/ettaro.
7. Nel caso le superfici a pascolo ricadano all'interno di Tratturi si aggiunge agli impegni di cui ai punti da 1 a 6 quello di garantire attività di sgombero e rimozione delle ramaglie, degli arbusti infestanti e quanto necessario a mantenere l'evidenza dei confini tratturali;

Il periodo di adesione è di 5 anni.

*Sub – azione 5.2: gestione dei pascoli arborati e magri più favorevole all'ambiente* , rispetto alla normale conduzione, che in ogni caso rispetta gli obblighi di condizionalità, *nelle aree della collina rurale e della montagna*

1. la superficie non deve subire trasformazioni, né spianamenti, né altri tipi di interventi;
2. non è consentito l'utilizzazione di concime minerale acque di vegetazione e antiparassitari;
3. non è consentito l'uso di diserbanti, disseccanti o altri prodotti per il controllo delle infestanti che dovrà essere effettuato con mezzi meccanici e/o attraverso una corretta movimentazione degli animali al pascolo;

4. la concimazione può essere effettuata solo con letame maturo per un apporto complessivo massimo di azoto pari a 120Kg/ettaro anno;
5. evitare accumuli di letame nelle aree di riposo degli animali o vicino agli abbeveratoi anche attraverso una adeguata movimentazione del bestiame;
6. garantire le attività di rimozione delle ramaglie;
7. il pascolamento deve essere effettuato con un carico di bestiame massimo di 1,4 UBA/ettaro ed un carico minimo di 0,4 UBA/ettaro.

Il periodo di adesione è di 5 anni

#### *Obblighi di base line pertinenti per l'azione*

Gli obblighi di condizionalità in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati 3 e 4 del regolamento CE 1782/2003 e successive modifiche sono:

1. evitare la propagazione della vegetazione indesiderata sui terreni agricoli;
2. protezione del pascolo permanente.

Il recepimento nazionale (DM 16809/2008) e quello regionale (DPR. 421/2008) introducono le seguenti norme obbligatorie:

1. divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente;
2. divieto di conversione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria nelle zone speciali di conservazione e di protezione individuate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
3. esclusione di lavorazioni del terreno fatte salvo quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del carico erboso ed alla gestione dello sgrondo delle acque ed il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata. Il pascolo massimo non può essere superiore a 4UBA per ettaro/anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA per ettaro/anno.

#### *Beneficiari*

Gli imprenditori agricoli singoli ed associati che possono sottoscrivere gli impegni di cui alla presente azione per tutto il periodo della durata degli impegni e possono dimostrare il possesso di superfici a pascolo e prato pascolo per una durata di almeno sei mesi nel periodo tradizionale di pascolamento 01/05 – 31/10 e che svolgono attività di allevamento.

#### *Entità ed intensità dell'aiuto*

L'aiuto è corrisposto sotto forma di un premio annuo avente le seguenti entità:

L'aiuto è corrisposto sotto forma di un premio annuo avente le seguenti entità:

1. Sub azione 5.1 – prati permanenti e pascoli (comprese le superfici a pascolo ricadenti nelle aree dei tratturi):
  - zona di collina rurale (D2) 160 euro/ettaro
  - zona di montagna (D3) 130 euro/ettaro

2. Sub azione 5.2 – pascoli magri e arborati:

- zona di collina rurale (D2) 80 euro/ettaro
- zona di montagna (D3) 60 euro/ettaro

*Quantificazione degli obiettivi*

Indicatori Comuni (QCMV)

Tipo	Indicatore	Obiettivo
Realizzazione	Numero di aziende coinvolte	150
	Superficie totale interessata dal sostegno (Ettari)	5.000
Risultato	Area in cui la gestione del territorio contribuisce a: a) biodiversità b) qualità delle risorse idriche c) controllo dei cambiamenti climatici d) diminuzione della marginalizzazione e dell'abbandono del territorio	5.000  5.000
	Impatto	Mantenimento
Impatto	Ripristino della biodiversità	Mantenimento
	Conservazione habitat agricoli e forestali di alto pregio	5.000
	Specie diverse di uccelli	65

**Azione 6 – salvaguardia della diversità genetica: Conservazione di razze locali minacciate di abbandono.**

*Riferimento Normativo*

articolo 39 del regolamento CE 1698/2005 e successive modifiche

*Giustificazione logica alla base dell'intervento*

Le attività agricole e di allevamento legate a pratiche tradizionali hanno portato alla selezione e specializzazione di razze animali sul territorio molisano ed ad una loro caratterizzazione che le configura come razze autoctone. I cambiamenti occorsi nell'ultimo secolo hanno portato alla riduzione del numero di capi ed alla scomparsa di molte di queste razze a causa della cessazione del loro utilizzo principale (es cavalli ed asini da soma) e della scomparsa di allevamenti nelle aree più marginali.

Attualmente sono presenti due razze autoctone per le quali esiste un libro di razza che, a causa del numero estremamente limitato di capi rischiano l'estinzione. La certificazione della consistenza di animali, con particolare riferimento al numero di femmine riproduttrici di ciascuna razza è effettuata dall'Associazione Italiana Allevatori (AIA) organismo riconosciuto dal Ministero delle politiche Agricole, alimentari e Forestali.

*Obiettivo generale*

Conservazione dell'agro - biodiversità della regione attraverso il mantenimento delle'allevamento di razze locali a rischio di estinzione e di pratiche di pascolamento tradizionali nelle aree boschive e pascoli marginali.

*Obiettivi specifici*

Mantenimento (e/o Incremento) della consistenza di razze locali minacciate di abbandono i cui capi sono iscritti ai registri di razza e riportate in tabella 6.1 La consistenza di entrambe le razze fa riferimento all'intero territorio UE in quanto non ci sono evidenze in Europa dell'esistenza di analoghe razze.

Tabella 6.1 Razze molisane a rischio abbandono iscritte in libri di razza

Specie	Razza	Consistenza Fattrici Iscritte (livello comunitario)	Organismo di gestione della razza
Equina	Pentro	255	AIA
Caprina	Grigia Molisana	445	AIA

#### *Campo di Applicazione*

L'Azione incentiva il mantenimento dell'allevamento estensivo con razze autoctone tradizionalmente allevate in aree boschive e di pascoli magri e che oggi possono trovare una collocazione ottimale delle aree Natura 2000 della regione oltre che negli areali di origine.

#### *Descrizione e durata dell'azione*

Per la tutela delle razze minacciate di abbandono i beneficiari della presente azione si impegnano ad allevare le razze minacciate di abbandono di cui alla tabella precedente.

#### *Descrizione degli impegni*

Gli impegni derivanti dall'adesione alla presente misura sono:

- mantenere o incrementare il numero di UBA delle razze oggetto di aiuto. La durata dell'impegno è di 5 anni.

#### *Beneficiari*

Gli imprenditori agricoli come individuati dall'art. 2135 del CC che allevano capi delle razze in via di estinzione riportate nella tabella 6.1 su tutto il territorio regionale. Altri soggetti gestori del territorio, (Comuni, Comunanze agrarie, Enti di gestione delle aree parco o protette) così come previsto dal paragrafo 2 art. 39 del Reg. CE 1968/2005 e successivi e modifiche che allevano capi delle razze in via di estinzione riportate nella tabella 6.1 su tutto il territorio regionale.

#### *Entità ed intensità dell'aiuto*

L'aiuto è corrisposto sotto forma di un premio annuo di 200 euro/UBA.

#### *Quantificazione degli obiettivi*

##### Indicatori Comuni (QCMV)

Tipo	Indicatore	Obiettivo
Realizzazione	Numero di aziende coinvolte	40
	Numero di UBA interessate dall'intervento	400
Risultato	Area in cui la gestione del territorio contribuisce a: a) biodiversità b) qualità delle risorse idriche c) controllo dei cambiamenti climatici	800
	d) diminuzione della marginalizzazione e dell'abbandono del territorio	800
Impatto	Ripristino della biodiversità	Mantenimento
	Conservazione habitat agricoli e forestali di alto pregio	800